



GIUNTA REGIONALE

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3589 del 16/12/2021

Prot. n° 2021/532937 del 29/11/2021

Ditta Proponente: BIOCASA S.R.L.

Oggetto: Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020

Comune di Intervento: Rocca di Mezzo

Tipo procedimento: Ammissibilità istanza

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente) ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

Dirigente Servizio Valutazioni Ambientali -

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Lorenzo Ballone (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - Pescara dott. Giovanni Cantone (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara ASSENTE

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ing. Eligio Di Marzio (delegato)

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per territorio

L'Aquila ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Paolo Torlontano (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione Istruttoria

Titolare Istruttoria:
Gruppo Istruttorio:

ing. Erika Galeotti
dott. Pierluigi Centore





GIUNTA REGIONALE

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione presentata dalla Società Biocasa S.r.l. relativamente all' "Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020" acquisita agli atti con prot. n. 532937 del 29/11/2021;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione il Legale Rappresentante dott.ssa Arianna Cafora di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 552935 del 15/12/2021;

Vista l'osservazione pervenuta dalla Stazione Ornitologica Abruzzese acquisita al ns protocollo n. 0550035 del 14/12/2021, che viene integralmente letta;

L'istanza in oggetto deve essere ritenuta inammissibile in quanto l'invocata procedura, prevista dall'art. 21 decies L. 241/90, è chiaramente applicabile esclusivamente alle procedure di V.I.A., mentre il Giudizio CCR VIA n. 2391/14 di cui si chiede la riforma in autotutela riguarda, al contrario, una procedura di V.Inc.A..

Non si ritiene condivisibile l'assunto dell'istante secondo cui *"il precitato articolo parla di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale facendo riferimento a tutte le procedure ambientali tra cui rientrano senz'altro la VAS e la Vinca; le predette procedure ambientali, sono infatti tutte coordinate ed integrate fra loro [...]"* .

Il Comitato ritiene che il riferimento al procedimento di VIA, riportato nella citata norma, non possa analogicamente estendersi alla procedura di V.Inc.A. ed a tale conclusione perviene applicando l'art. 21 decies in combinato disposto con l'art. 14 comma 4 L. 241/90, il quale stabilisce: *"Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (2)"*.

Appare evidente che la norma invocata nell'istanza assimila, in concreto, l'Autorità Competente per la V.I.A. all'autorità procedente ad indire la Conferenza dei Servizi di cui al comma 1 del medesimo art. 14, ed infatti l'art. 21 decies afferma a riguardo che *"In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento"*





GIUNTA REGIONALE

Si veda istruttoria allegata

Preso atto della documentazione presentata dalla Società Biocasa S.r.l. relativamente all' "Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020" acquisita agli atti con prot. n. 532937 del 29/11/2021;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Sentito in audizione il Legale Rappresentante dott.ssa Arianna Cafora di cui alla richiesta di audizione acquisita al prot. n. 552935 del 15/12/2021;

Vista l'osservazione pervenuta dalla Stazione Ornitologica Abruzzese acquisita al ns protocollo n. 0550035 del 14/12/2021, che viene integralmente letta;

L'istanza in oggetto deve essere ritenuta inammissibile in quanto l'invocata procedura, prevista dall'art. 21 decies L. 241/90, è chiaramente applicabile esclusivamente alle procedure di V.I.A., mentre il Giudizio CCR VIA n. 2391/14 di cui si chiede la riforma in autotutela riguarda, al contrario, una procedura di V.Inc.A..

Non si ritiene condivisibile l'assunto dell'istante secondo cui *"il precitato articolo parla di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale facendo riferimento a tutte le procedure ambientali tra cui rientrano senz'altro la VAS e la Vinca; le predette procedure ambientali, sono infatti tutte coordinate ed integrate fra loro [...]"* .

Il Comitato ritiene che il riferimento al procedimento di VIA, riportato nella citata norma, non possa analogicamente estendersi alla procedura di V.Inc.A. ed a tale conclusione perviene applicando l'art. 21 decies in combinato disposto con l'art. 14 comma 4 L. 241/90, il quale stabilisce: *"Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (2)"*.

Appare evidente che la norma invocata nell'istanza assimila, in concreto, l'Autorità Competente per la V.I.A. all'autorità procedente ad indire la Conferenza dei Servizi di cui al comma 1 del medesimo art. 14, ed infatti l'art. 21 decies afferma a riguardo che *"In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento*



di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. [...]"

Il procedimento di cui al Giudizio n. 2391/14 del CCR VIA è, si ripete, un procedimento di V.Inc.A., in cui il ruolo di amministrazione procedente è stato svolto dal Comune di Rocca di Mezzo, il quale ha adottato il provvedimento finale della Delibera n. 24 del 29.7.2016, mentre il CCR VIA ha svolto il ruolo di amministrazione competente all'emanazione esclusivamente di un parere di V.Inc.A. di natura endoprocedimentale quale è stato, appunto, il Giudizio n. 2391/14.

Ne discende che, riguardo al provvedimento autorizzatorio eventualmente da adottare in autotutela nell'interesse della Biocasa, il CCR VIA non è l'amministrazione procedente cui inviare l'istanza ex art. 21 decies, essendo questa il Comune di Rocca di Mezzo, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento finale della Delibera 24/16.

Pur ammettendo l'assimilazione tra le diverse tipologie di valutazioni di carattere amministrativo ambientale, si ritiene insuperabile l'individuazione dell'amministrazione competente a ricevere l'istanza, come previsto nell'art. 21 decies, nell'amministrazione procedente che, nel caso in esame, è diversa da quella che sarebbe stata in caso di procedura di V.I.A..

Nel merito, comunque, l'istanza non può trovare riscontro positivo perché l'attività di "autotutela" del Comitato di Valutazione di Impatto Ambientale non sarebbe neanche possibile dato l'esame delle Sentenze TAR n. 362/18 e CdS n. 6634/19, le quali annullano espressamente la sola Delibera del Comune di Rocca di Mezzo n. 24/16 sulla base del contrasto con la vigente normativa regionale, segnatamente con la D.G.R. 877/16, successiva al giudizio di V.Inc.A..

Anche qualora si volesse intendere annullati, per effetto della decisione giudiziale, anche gli atti endoprocedimentali, il ragionamento del TAR Abruzzo e del Consiglio di Stato che non ha espressamente riscontrato nel parere VIncA alcuno dei rilievi o vizi da superare con le eventuali "integrazioni necessarie" previste dall'art. 21 decies, ciò anche nel caso si adotti un'interpretazione estensiva delle Sentenze, segnatamente di quella emessa dal TAR.

Va infine osservato che il progetto, sia pur in riduzione, è stato modificato e l'invocato articolo non lo consente ed, inoltre che il parere di VIncA è scaduto alla decorrenza dei cinque anni dall'emissione.

ESPRIME IL SEGUENTE GIUDIZIO
INAMMISSIBILITA'

della richiesta stante tutto quanto riportato in premessa che si intende integralmente riportato e trascritto.

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

ing. Domenico Longhi (Presidente Delegato)

FIRMATO DIGITALMENTE

dott. Lorenzo Ballone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Giovanni Cantone (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Eligio Di Marzio (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

ing. Giovanni Antonio Ruscitti (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Luciano Del Sordo (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott. Paolo Torlontano (delegato)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

dott.ssa Luciana Di Croce (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante

Ing. Silvia Ronconi

FIRMATO ELETTRONICAMENTE

	Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali	
	Istruttoria Tecnica:	Valutazione ammissibilità istanza ditta Biocasa
	Progetto:	Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020. Comune di Rocca di Mezzo

Oggetto

Titolo dell'intervento:	Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020.
Descrizione del progetto:	<i>Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020.</i>
Azienda Proponente:	Comune di Rocca di Mezzo

Localizzazione del progetto

Comuni:	Comune di Rocca di Mezzo
Provincia:	AQ
Località:	--

Contenuti istruttoria:

L'istruttoria riporta quanto presentato dalla ditta in data 29.11.2021, nostro prot. 532937, nell' "istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020" al fine di permettere al comitato VIA di valutare l'ammissibilità della stessa.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti



Gruppo di lavoro istruttorio:

Dr. Pierluigi Centore






*Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali*

Istruttoria Tecnica: Valutazione ammissibilità istanza ditta Biocasa

Progetto: Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020.
Comune di Rocca di Mezzo

SEZIONE I ANAGRAFICA DEL PROGETTO

1. Ditta Proponente









Cognome e nome	Biocasa srl
PEC	bio-casasrl@pec.it
e-mail	biocasa1@libero.it

2. Avvio della procedura

Acquisizione in atti domanda	Prot. n. 532937 del 29.11.2021
------------------------------	--------------------------------

3. Elenco Elaborati

Publicati sul sito VInCA

-  [istanza_remissione_parere_ccr_via_n._532937_del_29.11.21.pdf](#)
-  [all._1_parere_favorevole_ccr_via_regione_abruzzo_2391-2014.pdf](#)
-  [all._3_linee_guida_mantenimento_prati_permanenti_ministero_politiche_agricole.pdf](#)
-  [all._4_nota_regione_abruzzo_n._62464-2017_risposta_alla_richiesta_di_parere_applicabilita_dgr.pdf](#)
-  [all._5_sentenza_cons._stato_n._6634_del_2019.pdf](#)
-  [all._7_sent._corte_giustizia_2021_nozione_di_pascolo_permanente-.pdf](#)
-  [all._8_tav._a_-_b.pdf](#)
-  [all._9_art.21_decies.pdf](#)



SEZIONE II STUDIO DI INCIDENZA

1. Premessa

In data 29.11.2021 nostro prot. n. 532937, la ditta Biocasa ha inviato un "istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020".

Detta nota verrà letta integralmente ai membri del Comitato VIA; di seguito si riporta una breve illustrazione della stessa nonché una cronistoria del procedimento di V.Inc.A. relativo al "Piano di Lottizzazione Prato della Madonna, Loc Colle Ciaccio" proposto dalla ditta Biocasa, nel Comune di Rocca di Mezzo.

2. Breve cronistoria

In data 19/08/2010 è stata presentata la valutazione di Incidenza per il Progetto di lottizzazione "Prato della Madonna", relativo ad un insediamento residenziale su 2,27 ha nel territorio di Rocca di Mezzo (AQ), in località Colle Ciaccio.


Il Piano in esame ricade in due Siti della Rete Natura 2000, all'interno dei quali: SIC IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino ZPS IT7110130 Sirente Velino. Ad oltre 7 km dall'area di progetto è inoltre presente il SIC IT7110075 Serra e Gole di Celano - Val d'Arano, incluso anch'esso nella ZPS citata. Nell'area vasta è presente inoltre il SIC IT7110086 Doline di Ocre, a quasi 9 km dall'area oggetto di lottizzazione ma assai prossimo ai confini della ZPS sopra citata, con nota n. 13347 del 15/11/2010 sono state richieste integrazioni.

Il Piano di Lottizzazione prevede l'edificazione di un insediamento abitativo residenziale su 22.690 m² in località "Prato della Madonna", a 1 km dal centro abitato di Rocca di Mezzo (AQ), e confinante con l'esistente "Villaggio Colle Ciaccio". L'area della lottizzazione può quindi ritenersi un completamento di tale Villaggio. L'edificato sarà essenzialmente destinato ad alloggi da destinarsi prevalentemente ad uso vacanza, abitati quindi solo per un breve periodo dell'anno.

L'impostazione progettuale prevede una viabilità interna all'area, in parte ad anello come è riscontrabile anche nel "Villaggio Colle Ciaccio" a confine. Tale viabilità si congiunge con la preesistente strada "Vicinale della Prata". La viabilità all'interno dell'area è inoltre assicurata da piccole ramificazioni a costituire la viabilità interna.

Il Piano in oggetto ha ricevuto delle osservazioni e richieste di chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente, delle Ass. Ambientaliste e del "Comitato abitanti di Colle Ciaccio". Gli scriventi hanno sottolineato diversi aspetti di incongruità di detto intervento sia con le norme vigenti (PRP) sia con i vincoli legati alla presenza del Parco Regionale Sirente Velino e di aree Natura 2000 (SIC e ZPS). In particolare si fa presente che la zona interessata dall'intervento è area umida di notevole interesse e pregio particolarmente dal punto di vista botanico. Inoltre si sottolinea che la documentazione di incidenza presentata dalla ditta è priva di studi, monitoraggi ed analisi sul campo.

L'Ente Parco Sirente Velino con nota n. 1096 del 17/05/2011, comunicava di non aver ricevuto il progetto e pertanto di essere è impossibilitato ad esprimersi relativamente ai contenuti della VI.

	Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali
	Istruttoria Tecnica: Valutazione ammissibilità istanza ditta Biocasa
	Progetto: Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020. Comune di Rocca di Mezzo

Con giudizio n. 2002 del 07/06/2012 il CCR VIA ha espresso il seguente parere: *“E’ necessario trasmettere il Piano con la relativa valutazione di incidenza al Parco per l’acquisizione del parere. Lo stesso potrà esprimersi o in sede di CCR VIA o con specifica norma”*.

L’Ente Parco Sirente Velino ha richiesto una prima integrazione allo studio di incidenza alla quale la ditta ha risposto inviando anche a questi Uffici copia della documentazione richiesta (nota n. 8834 del 07/12/2012).

Successivamente l’Ente Parco ha fatto una seconda ed ancor più dettagliata richiesta integrazioni (ns nota n. 690 del 05/02/2013).

Con giudizio n. 2182 del 14/03/2013 il Comitato ha espresso parere di rinvio *“in quanto così come proposto dalla ditta nella nota del 18/02/2013 si ritiene necessario, al fine dell’espressione del giudizio, avere risposta alle integrazioni richieste dall’ente Parco regionale Velino Sirente”*. La ditta ha provveduto a produrre uno studio di incidenza che sostituisce quello analogo presentato a novembre 2012. Detto documento contiene anche alcune integrazioni ai dati floristici e faunistici.

L’Ente Parco Sirente Velino con nota n. 0384 del 07/01/2014, dopo aver richiesto documenti integrativi alla ditta ed aver effettuato sopralluoghi congiunti, ha comunicato il proprio parere così espresso:

1. *dal momento che l’Ente Parco non ha ancora approvato il Piano del Parco, in osservanza a quanto stabilito dall’art 9 comma 1 della L.R:42/2011 si segnala la non compatibilità dell’intervento proposto con le vigenti norme transitorie e di salvaguardia fatte salve le competenze paesaggistiche e le relative autorizzazioni in capo ad altri enti;*
2. *sulla base degli elementi obiettivi contenuti nel quadro conoscitivo sopraelencato e delle caratteristiche del progetto per le sue opere strutturali sia superficiali che sotterranee ivi comprese le proposte misure mitigative, si potrebbe giustificare il principio comunitario di precauzione attesa che non è possibile escludere effetti diretti ed indiretti pregiudizievoli per l’integrità dei siti limitrofi in cui è presente la specie prioritaria Klasea lycopifolia.*

A seguito del giudizio espresso dal CCR VIA n. 2366 del 11/02/2014 questo Servizio ha richiesto all’Ente Parco Regionale Sirente Velino chiarimenti in merito al parere espresso dal medesimo Ente con lettera n. 33 del 07/01/2014 (protocollo del Parco) in particolare chiedendo di comunicare *“le motivazioni alla base dell’espressione del parere sopra richiamato”*.


L’Ente Parco con nota n. 628 del 18/03/2014 ha così risposto:

“..ben consapevoli che il PdL proposto risulta conforme al vigente Piano di fabbricazione del comune di Rocca di mezzo ed la Piano paesistico regionale come stabilito nelle norme tecniche coordinate, si precisa che questo Ente, in fase di screening ha solo fatto notare come l’intervento ricada in zona A2 del PRP ma ha espresso le proprie posizioni solo in merito alla Vinca, sottolineando che nell’area interessata dall’intervento, è presente la Klasea lycopifolia, rarissima composita tutelata dalla Direttiva habitat 43/92/CEE prioritaria recentemente inserita come specie a rischio nella lista rossa della flora italiana e che pertanto l’intervento non può escludere effetti diretti ed indiretti pregiudizievoli all’integrità dei siti in cui la specie è presente”.

In data 17/04/2014 il Comitato VIA *“Sentita la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio;*

Vista la nota dell’Ente Parco Sirente Velino acquisita al prot regionale n.384 del 27/01/2014 con la quale lo stesso esprime il proprio parere in ordine alla presenza della Clasea Licopyfolia, allegando (All.2) una



	Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali
	Istruttoria Tecnica: Valutazione ammissibilità istanza ditta Biocasa
	Progetto: Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020. Comune di Rocca di Mezzo

planimetria di dettaglio di tutta la zona, dalla quale si evince che molto marginalmente la specie interessa l'area in questione e successivamente con nota 1550 del 02/04/2014, chiarisce e rettifica la propria valutazione in ordine all'art. 9, comma 1, della L.R. 12/2011;" ha espresso il giudizio n. 2391 "Favorevole con le seguenti prescrizioni:

Di escludere ogni tipo di attività, comprese quelle di cantiere, nella fascia di 5 metri dalle aree dove è individuata la presenza della Clasea Licopyfolia, riportate nella planimetria allegata (All. 2) alla nota n. 384 del 27/01/2014.

Considerato che il presente Comitato ha competenza ad esprimersi esclusivamente in merito alla Valutazione di Incidenza in base al DPR 357/2007, e alla L.R. 46/2012, si rimanda al Parco e al Comune, quali enti competenti a rilasciare i titoli abilitativi all'attività edilizia, la valutazione in ordine alla legittimità dell'attività edificatoria già realizzata in casi analoghi nel territorio comunale."

Di seguito si riporta il successivo iter dell'istanza come indicato dalla ditta nella nota del 29.11.2021 nostro prot. n. 532937.

In attuazione delle prescrizioni di cui al suindicato parere CCR-VIA, i corpi di fabbrica oggetto del piano attuativo sono stati ridotti in numero di 4 (passando di fatto da 18 a 14) con creazione di una fascia di rispetto inedificata di 10 METRI, (superiore ai 5 metri prescritti).

Con l'entrata in vigore della Delibera di Giunta Regionale n. 877/2016, il Comune di Rocca di Mezzo ha inviato al competente Ufficio Regionale estensore della Deliberazione, la richiesta di parere in ordine all'applicabilità della predetta DGR al Piano Attuativo di che trattasi, nella parte in cui è appunto prescritto il divieto di "convertire ad altri usi le superfici a prato e pascolo permanente di cui all'art. 4 par. 1 lett.h) del Regolamento U.E. 1307/2013";

Il Servizio Governo del Territorio, Cultura e Paesaggio, con nota prot. n. RA 62464 del 09/03/2017, in risposta alla richiesta del parere sulla predetta DGR, ha ritenuto che "il procedimento di approvazione del Piano in parola **CONCLUSO** ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 18/83 come già specificato dalla Provincia" (...). Nel caso di specie la Regione Abruzzo si è già espressa con il parere del CCR VIA con giudizio n. 2391 del 17/04/2014 prot. m. 2037/BNVA con parere favorevole, con la sola prescrizione di escludere ogni tipo di attività comprese quelle di cantiere, nella fascia di 5 metri dalle aree ove è stata individuata la presenza di Clasea Licopyfolia riportate nella planimetria allegata (...)"

Il Comune di Rocca di Mezzo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 2016, ha approvato definitivamente il Piano attuativo denominato "Prato della Madonna".

Successivamente l'indicata Delibera di Consiglio Comunale di approvazione definitiva del Piano, veniva impugnata da alcune associazioni ambientaliste con ricorso introitato innanzi al TAR di L'Aquila. Il giudizio continuava innanzi al Consiglio di Stato, il quale con Sentenza n. 6634/2019 riteneva la delibera del consiglio comunale del Comune di Rocca di Mezzo n. 24 del 29 luglio 2016, recante l'approvazione del piano di lottizzazione de quo, **illegittima per contrasto con la Delibera di Giunta Regionale n. 877 del 27 dicembre 2016.**



	Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali	
Istruttoria Tecnica:	Valutazione ammissibilità istanza ditta Biocasa	
Progetto:	Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020. Comune di Rocca di Mezzo	

1. Attuale Istanza ai sensi dell'art. 21 decies della L. 241/1990

L'attuale istanza viene presentata dalla ditta Biocasa ai sensi dell'articolo 21 decies della L. 241/90, così come introdotto dalla L. n. 120/2020, Decreto Semplificazioni.

In caso di annullamento di un provvedimento finale in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all'amministrazione procedente e, in caso di progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, all'autorità competente ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attivazione di un procedimento semplificato, ai fini della riadozione degli atti annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto e fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni interessate resi nel suddetto procedimento, l'amministrazione o l'ente che abbia adottato l'atto ritenuto viziato si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza del proponente, l'amministrazione procedente trasmette l'istanza all'amministrazione o all'ente che ha emanato l'atto da rimettere, che vi provvede entro trenta giorni. Ricevuto l'atto ai sensi del presente comma, o decorso il termine per l'adozione dell'atto stesso, l'amministrazione rimette, entro i successivi trenta giorni, il provvedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, in attuazione, ove necessario, degli articoli 14 quater e 14 quinquies della presente legge e dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nella nota citata si legge:

*“- che nel caso prospettato nell'art. 21 decies rientra senz'altro la fattispecie in esame atteso che **l'annullamento del provvedimento finale**, costituito nel caso di specie dalla Deliberazione Comunale di approvazione definitiva del Piano, **ha trascinato con se tutti gli atti endoprocedimentali dell'iter** quali il parere CCR-VIA, **in virtù di una sentenza passata in giudicato**; ciò giustifica con riferimento, ai procedimenti per l'autorizzazione di attività o interventi **che rientrano nel campo di applicazione della normativa ambientale sulla VIA e tali atti risultano annullati in giudizio, il ricorso alla procedura semplificata**;*

- che, il precitato articolo parla di procedimento di Valutazione di impatto ambientale facendo riferimento a tutte le procedure ambientali tra cui rientrano senz'altro la VAS e la Vinca; le predette procedure ambientali, sono infatti tutte coordinate ed integrate fra loro; il coordinamento normativo di VIA-VAS-VINCA risponde, anche sulla scorta della ratio legis dell'art. 21, alla necessità di semplificare l'attività amministrativa dal momento che si avvia un procedimento di valutazione congiunto, avente oggetto coincidente: piani e programmi (P/P), e medesime finalità procedurali: la formazione di valutazioni preventive e atti presupposti necessari per l'approvazione dei P/P. Per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.lgs.152/06 la VAS e la VIA comprendono le procedure di Valutazione d'incidenza (VINCA) “La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. (...); ma vi è più. E' la finalità propria della Legge sulle semplificazioni n.120/2020 quella di semplificare e velocizzare tutte quelle procedure che rallentano l'economia e lo sviluppo del paese sotto diversi punti di vista. Il testo, per quel che qui attiene, interviene sul procedimento amministrativo semplificandolo e velocizzandolo in riferimento a tutti i procedimenti, al fine di ridurre i tempi dei procedimenti stessi in modo da garantire maggiore certezza e speditezza dell'azione amministrativa; non v'è dubbio quindi che nel campo di applicazione dell'art. 21 decies del Dlgs. 241/90 s.m.i., rientri anche la Valutazione di Incidenza Ambientale;

- che, ai fini del rispetto di quanto sancito dall'art. 21 decies L. n. 241/90, nel caso di specie, la variazione volumetrica del progetto in riduzione, non costituisce una modifica vera e propria, in quanto nel caso di specie trattasi di una “riduzione volumetrica” di un progetto che resta identico a quello già assentito; trattasi dunque di una miglioria progettuale; infatti, per la legge “costituisce variazione essenziale ogni modifica





**Dipartimento Territorio - Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali**

Istruttoria Tecnica: Valutazione ammissibilità istanza ditta Biocasa

Progetto:

**Istanza per l'attivazione del procedimento semplificato ai fini della riadozione del parere del CCR-Via annullato con sentenza; art. 21 decies L. n. 241/90, DL. Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla L. n.120/2020.
Comune di Rocca di Mezzo**

incompatibile con il disegno globale ispiratore dell'originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l'aspetto quantitativo; anche la recentissima giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una variazione volumetrica in termini di riduzione, come nel caso in esame, non sussiste difformità essenziale, tale da giustificare scelte provvedimenti rigorose (...)";

- che, per mera completezza di informazioni, preme evidenziare che il nuovo Piano in riduzione volumetrica lascerà altresì invariati tutti gli elementi edilizi ed urbanistici del Piano già approvato in precedenza con la menzionata Delibera del Consiglio Comunale, proponendosi dunque come condizione migliorativa in quanto in riduzione rispetto a quello passato; in particolare e per mera completezza di informazioni, si rappresenta che le caratteristiche costruttive del piano rimarranno del tutto inalterate; invariate resteranno anche la tipologia degli immobili, con una riduzione dal punto di vista volumetrico, resteranno invariate le altezze e le sagome di massimo ingombro; inalterati, resteranno altresì gli spazi interni ed esterni dei corpi di fabbrica, per i quali era ed è prevista una considerevole superficie a verde privato, che renderà gli stessi perfettamente integrati nel contesto naturalistico circostante; invariati resteranno anche le peculiarità qualitative, funzionali ed estetiche degli stessi corpi di fabbrica; inoltre, non sarà variata la viabilità interna, già rispettosa delle prescrizioni previste dal D.M. del 5.11.2001, così come parcheggi ad uso pubblico, marciapiedi, reti primarie e secondarie, nonché gli spazi lasciati a standards, tali ultimi da considerarsi in esubero in virtù dell'eliminazione di un ulteriore corpo di fabbrica;

- che, per ciò che concerne il termine di validità del procedimento ambientale di Vinca, si rappresenta che nel caso di specie fermo restando tutto quanto suddetto, lo spirare del termine è stato causato da un arresto procedimentale dovuto dal giudizio e non alla volontà della proponente; ad ogni buon conto preme evidenziare che ad oggi la situazione ambientale non è mutata; infatti, non è mutata la destinazione del suolo e sono rimasti identici l'orografia del territorio e la tipologia degli ambienti esistenti in loco; dunque, trattandosi nel caso di specie di un Piano in riduzione volumetrica, il rilascio di una maggiore area a verde - come innanzi descritto- comporterà senza dubbio un soddisfacente mantenimento dello stato di conservazione dell'ambiente grazie a tutte le misure mitigative adottate sia con riferimento al progetto che aveva già ottenuto il parere favorevole dal CCR- Via sia alle ulteriori misure migliorative proposte per il progetto in riduzione volumetrica tanto da potersi affermare che il progetto proposto in riduzione volumetrica non avrà alcuna incidenza negativa sull'ambiente ma anzi apporterà importanti migliorie ambientali; - che, dunque, l'eventuale mancata accettazione del presente richiesta di riemissione del provvedimento sulla scorta dell'iter semplificato prescritto dalla legge, produrrà il solo effetto di dilungare i tempi nell'emissione di un nuovo parere CCR-Via nell'ambito nella "procedura non semplificata", il che significherebbe produrre lo stesso risultato di quello che potrebbe prodursi con la richiesta di cui alla presente istanza in tempistiche, però, molto più lunghe e con un sicuro aggravamento dell'iter procedimentale, sia per l'ente che il proponente, che potrebbe invece evitarsi anche in ottemperanza ai principi di ragionevolezza nonché di buon andamento e di economicità/efficienza dell'azione amministrativa aventi proprio la finalità di ottimizzare anche il rapporto tra mezzi impiegati e risultato ottenuto.

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti

Gruppo di lavoro istruttorio:

Dr. Pierluigi Centore



Al Dirigente del
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: richiesta di partecipazione alla seduta del CCR-VIA.


Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ARIANNA CAFORA, nato/a a ~~_____~~
il ~~_____~~ identificato tramite documento
di riconoscimento CARTA IDENTITÀ n. ~~_____~~ rilasciato il ~~_____~~
da MINISTERO INTERNO in qualità di (specificare se in rappresentanza di un Ente, Associazione, privato cittadino,
ecc....) LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA BIOPASA SRL
chiede di poter partecipare, *tramite l'invio della presente comunicazione*, alla seduta del CR-
VIA relativa alla discussione del procedimento di (Verifica di Assoggettabilità, VIA, VInCA) Specificare Intervento
VINEA PER LA RIAZZIONE DEL PARERE CCR-VIA AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 241/90
in capo alla ditta proponente BIOPASA SRL,
che si terrà il giorno 16.12.2011 ore 16:00

DICHIARAZIONE:

N.B. Alla suddetta richiesta potrà essere eventualmente allegata ulteriore informazioni che siano ritenute, dal richiedente, utili per il Comitato ai fini della valutazione di merito (nella dimensione massima di 25 MB).

Giunta Regionale d'Abruzzo

Luogo e data SAN SEVERO 15-12-2021

Firma del richiedente


- Si allega:
1. Documento di riconoscimento.
 2. Altra Documentazione
 - a.